

CONVENZIONE-TIPO**Per la costituzione delle Assemblee di Ambito**

in attuazione dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".

Tra gli enti specificati nel seguito, rappresentati da persona debitamente autorizzata, come specificato in apposito elenco cui saranno allegati gli atti autorizzativi, formato a cura della cessanda AATO e successivamente conservato dalla nuova AAto:

1. La Provincia di il cui rappresentante ha firmato nella data risultante dalla firma digitale;

2. Il Comune di il cui rappresentante ha firmato nella data risultante dalla firma digitale;

[segue elenco di tutti gli enti; ai sensi di legge, la convenzione deve essere firmata in modo digitale dal rappresentante di ciascun contraente, pena la nullità]

PREMESSO che la legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*" ha delimitato n. 5 ambiti territoriali ottimali (nel seguito ATO), ha istituito un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, denominato **Assemblea di Ambito territoriale ottimale**, quale forma associativa tra Comuni e Province, i cui organi sono l'Assemblea e il Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DI AMBITO**

1. In attuazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30, "*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*", d'ora in avanti legge regionale, le Province e i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. ..., come specificati nell'allegato "A" della legge regionale n. 30/2011 citata, costituiscono l'Assemblea di Ambito denominata "**Assemblea di Ambito territoriale ottimale (Marche Nord - Pesaro e Urbino etc.)**" (di seguito: **AAto**).

2. L'AAto svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.

3. I fini sono stabiliti nell'art. 7 della legge regionale; la durata è indeterminata, salvo modifiche di legge.

ART. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente (Provincia e Comune) partecipa all'AAto n. e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):
 - ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 35 per cento sulla base della superficie territoriale e del 60 per cento sulla base della popolazione residente, quale risulta alla data dell'ultimo censimento ovvero come rilevata dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile, se successivo alla data dell'ultimo censimento;
 - alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote, ripartito con criterio analogo a quello della ripartizione per i Comuni, in relazione al territorio e alla popolazione ricompresi nell'Ambito e quindi per 35 novantacinquesimi (del 5%) per la superficie e per 60 novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.
2. Le quote di partecipazione degli Enti sono determinate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e vengono aggiornate con deliberazione dell'Assemblea sulla base della variazione dei parametri "Superficie territorio comunale" e "Popolazione residente" con cadenza almeno decennale.

ART. 3 - ORGANI

1. Sono organi dell'AAto:
 - a) l'Assemblea di ambito, d'ora in avanti Assemblea;
 - b) il Presidente.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori da essi delegati stabilmente, e dal/i Presidente/i della/e Provincia/e, in cui gli ATO ricadono, che ne sono i componenti effettivi. Essa è l'unica sede della consultazione tra i contraenti di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ed è l'unica sede di deliberazione dei medesimi, in materia di servizio idrico integrato.
2. Sono componenti effettivi dell'Assemblea i Commissari dei Comuni e delle Province commissariati, per la durata del commissariamento.
3. L'Assemblea elegge, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente e il Vice-Presidente. Il Presidente ed il Vicepresidente continuano a rappresentare l'Ente di appartenenza, esercitando le prerogative di voto secondo la quota spettante.
4. Nel caso di impossibilità temporanea di uno dei componenti effettivi, i Sindaci ed i Presidenti di Provincia possono delegare temporaneamente un Assessore dell'Ente di appartenenza a partecipare alle riunioni dell'Assemblea quale componente supplente; i Commissari possono delegare un funzionario dell'Ente rappresentato. La suddetta facoltà di delega è ammessa, esclusivamente per la funzione di rappresentanza in Assemblea dell'Ente di appartenenza, anche nel caso di impedimento temporaneo del Presidente o del Vicepresidente dell'Assemblea.
5. Qualora i Sindaci o i Presidenti delle Province, o gli Assessori delegati, cessino dalla carica, decadono automaticamente dalla carica di componenti effettivi dell'Assemblea; l'Assessore stabilmente delegato decade inoltre all'atto della cessazione delle funzioni del delegante.



ART. 5 MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. L'Assemblea svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.
2. L'Assemblea approva inoltre:
 - a) gli indirizzi dell'attività dell'AAto;
 - b) le proposte di modifica della presente Convenzione, da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale;
 - c) la revoca e la decadenza del Presidente e del Vicepresidente nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali o provinciali e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione;
 - d) il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) la forma di gestione del servizio idrico integrato; le procedure per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; l'affidamento della stessa, nonché l'eventuale revoca/recesso dell'affidamento; il tutto finalizzato a superare la frammentazione delle gestioni;
 - f) la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
 - g) i Regolamenti di spettanza dell'AAto, compreso il regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale, salvo quelli attribuiti alla competenza del Presidente nell'art. 8 del presente atto;
 - h) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari, qualora non già espressamente previsti in atti fondamentali dall'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connessi con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'AAto;
 - i) la dotazione organica del personale dell'ente e la sua organizzazione, anche al fine di controllare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività del Gestore in materia di investimenti di piano d'ambito;
 - j) i rapporti in convenzione con altri enti territoriali, incluse le altre Assemblee di ambito e l'ATA rifiuti, per la gestione associata di funzioni e servizi ed anche al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali;
 - k) la nomina del revisore unico dei conti;
 - l) i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - m) l'ubicazione della sede legale e degli uffici;
 - n) la eventuale previsione di una figura dirigenziale e la nomina del dirigente, con incarico a tempo determinato o in convenzione con altro ente;
 - o) la revoca o il recesso dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - p) ogni altro atto o provvedimento sul quale il Presidente richieda una deliberazione.
3. L'Assemblea invia agli enti locali aderenti alla convenzione una relazione annuale, anche al fine di assicurare agli utenti le informazioni relative alla propria attività.

ART. 6 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Ad avvenuta stipulazione della presente convenzione da parte dei rappresentanti di tutti gli enti partecipanti all'AAto, l'Assemblea è convocata per la prima volta entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'ultimo rappresentante, dal Presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale preesistente.
2. Nell'ordine del giorno della prima riunione e, se necessario, di quelle successive, è prevista, come primo argomento, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, da effettuarsi a scrutinio palese.
3. L'assemblea è validamente insediata per la prima volta, in prima convocazione, quando sono presenti i componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di cui all'art. 2. In seconda convocazione, da tenersi in data successiva, non oltre sette giorni dalla prima convocazione, quando siano presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.
4. Fino all'elezione del Presidente, l'Assemblea è provvisoriamente presieduta da quello, tra i componenti effettivi presenti alla prima riunione, che rappresenta il Comune con maggior numero di residenti. Il Presidente provvisorio assume anche le funzioni di Presidente dell'AAto.
5. Salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 7, l'Assemblea decide validamente se sono presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. Non è ammessa delega fra Enti.
6. Salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 7, ogni decisione dell'Assemblea è assunta con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
7. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal funzionario dell'Ente individuato dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale. Fino ad allora svolge le funzioni di segretario un componente dell'assemblea scelto di volta in volta.

ART. 7 DECISIONI PER LE QUALI E' RICHIESTO L'ASSENSO DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEGLI ENTI PARTECIPANTI

Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione:

- a. elezione del Presidente e del Vicepresidente e loro revoca;
- b. approvazione del Piano d'ambito e delle relative modifiche;
- c. scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; definizione delle procedure per l'affidamento della gestione del s.i.i., nonché per l'eventuale revoca o recesso;
- d. affidamento della gestione del servizio idrico integrato ed eventuale revoca o recesso;



- e. approvazione della convenzione per la gestione del s.i.i. e delle sue modifiche;
- f. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- g. approvazione dell'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

ART. 8 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Assemblea è anche il Presidente dell'AAto.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di elezione, salvo quanto disposto dai successivi commi.
3. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, esercita le funzioni il Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di Presidente, sino alla successiva elezione, le funzioni di Presidente dell'Assemblea e dell'AAto sono svolte dal Vicepresidente e quelle di Vicepresidente sono assunte dal Sindaco del Comune con maggior numero di residenti.
5. Il Vicepresidente, entro trenta giorni dalla cessazione della carica del Presidente, convoca l'Assemblea ai fini dell'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente decade automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione, qualora non abbia più titolo a partecipare all'Assemblea.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) partecipa alle votazioni con la quota che spetta all'Ente di appartenenza;
 - c) sovrintende al buon andamento dell'Ente;
 - d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea;
 - e) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, anche mediante propri decreti, o mediante direttive al dirigente, ove previsto, o alla struttura dell'AAto;
 - f) decide sulle liti attive e passive;
 - g) sottoscrive gli atti a rilevanza esterna ed i contratti, salvo delega generale o speciale al dirigente, ove previsto;
 - h) adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - i) approva i piani occupazionali annuali e pluriennali, e, ove non sia prevista la figura dirigenziale, assegna alla struttura gli obiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale, ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento;
 - j) stipula il contratto con il dirigente, ove previsto, e ne gestisce il rapporto contrattuale;
 - k) assegna al dirigente, ove previsto, gli obiettivi annuali, coerentemente agli indirizzi approvati dall'Assemblea, gli impartisce direttive, ne valuta i risultati;
 - l) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate all'Assemblea o demandate dal Regolamento ai responsabili degli uffici.

ART. 9 COMPETENZE DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore unico dei conti, nominato secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore per gli Enti territoriali, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'AAto e svolge le funzioni indicate dall'art. 239 del TUEL e dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali.
2. Nell'esercizio della propria attività il revisore dei conti ha libero accesso agli atti e documenti dell'AAto e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.
3. Il revisore dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea quando si discutono argomenti di carattere economico-finanziario.


ART. 10 PERSONALE

1. L'AAto può stabilire di avvalersi di rapporti di lavoro in regime convenzionale con altri enti territoriali, ivi compresi gli ATA RIFIUTI.
2. Al personale dell'AAto si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico.
3. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale, l'AAto subentra nei rapporti giuridici disciplinanti il trattamento economico e normativo del personale, facenti capo al soppresso consorzio obbligatorio AATO, secondo la ricognizione predisposta dal preesistente AATO, che è contenuta nell'allegato 2 della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

ART. 11 PATRIMONIO

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale, l'AAto succede nel complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi costituenti il patrimonio della soppressa Autorità di Ambito corrispondente.
2. Il patrimonio dell'AAto è costituito altresì dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di sua pertinenza, suscettibili di valutazione, acquisiti dall'Ente medesimo con mezzi propri, dalla data di istituzione e per tutta la sua durata.
3. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e nei registri mobiliari ed immobiliari.
4. L'AAto può essere titolare di concessioni sul demanio idrico.

ART. 12 RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI PARTECIPANTI E RELATIVI ONERI

1. I costi di funzionamento dell'AAto sono a carico dei Comuni e delle Province partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione di cui all'art. 3, fatta salva la possibilità che il piano d'ambito annoveri, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.L.vo 152/2006, tra i costi che concorrono a determinare la tariffa reale media del gestore, anche il costo necessario a garantirne il funzionamento.
 2. L'AAto determina annualmente nel proprio bilancio i suddetti costi.
- 

3. I Comuni e le Province partecipanti si impegnano a iscrivere annualmente a bilancio la spesa corrispondente alla rispettiva quota e a versarla all'AAto entro 90 giorni dall'approvazione dei loro bilanci. Qualora il bilancio dell'AAto non sia stato approvato in tempo utile rispetto alla data di approvazione dei bilanci dei Comuni e delle Province partecipanti, questi iscrivono in bilancio e versano entro la scadenza di cui sopra quanto stabilito per l'anno precedente; dopo l'approvazione del bilancio dell'AAto ed entro i 120 giorni successivi, provvedono alle necessarie variazioni dei loro bilanci e a versare il saldo.
4. Entro 90 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'AAto, i Comuni e le Province provvedono a versare all'AAto l'eventuale saldo a loro carico. Qualora il rendiconto evidenzia un credito degli Enti associati, questo non viene restituito ma viene riportato come acconto per l'esercizio successivo.
5. Entro 90 giorni dalla costituzione dell'AAto i Comuni e le Province versano all'AAto un acconto delle quote di pertinenza per i costi di funzionamento relativi al tempo residuo dell'anno, stimato al 90% di quanto stabilito per l'ultimo anno solare intero di funzionamento del soppresso consorzio obbligatorio.
6. Nessun compenso è dovuto ai Comuni, alle Province, ai loro Consorzi, alle società cui partecipano in ragione della propria quota di partecipazione, per il conferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, fatto salvo il completamento dell'ammortamento finanziario dei mutui eventualmente assunti per la realizzazione delle medesime.
7. Per la contabilità e finanza dell'AAto si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 13 TRASPARENZA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'AAto informa la propria attività al principio della trasparenza. A tale fine tutti gli atti e provvedimenti dell'Ente sono pubblici ed accessibili dai cittadini.
2. L'AAto, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi che vengono messi a disposizione dalle moderne tecniche di comunicazione.
3. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione.

ART. 14 RINVIO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione, all'AAto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).



Elenco Enti convenzionati con le rispettive quote di partecipazione

Aato 2 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE									
quota Comuni			95%				quota Province		5%
Comuni	Codice ISTAT	superficie territorio comunale (km ²)	Parametro:	S% = Scom /Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom/Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale	
			popolazione residente e n.		35%		60%	q = qS + qP	
Agugliano	042001	21,89	4.870	1,193%	0,417%	1,206%	0,724%	1,141'	
Ancona	042002	124,84	100.497	6,802%	2,381%	24,886%	14,932%	17,312'	
Arcevia	042003	128,33	4.914	6,992%	2,447%	1,217%	0,730%	3,177'	
Barbara	042004	11,04	1.408	0,601%	0,211%	0,349%	0,209%	0,420'	
Belvedere Ostrense	042005	29,45	2.288	1,605%	0,562%	0,567%	0,340%	0,902'	
Camerano	042006	20,00	7.213	1,090%	0,381%	1,786%	1,072%	1,453'	
Camerata Picena	042007	11,89	2.419	0,648%	0,227%	0,599%	0,359%	0,586'	
Castelbellino	042008	6,05	4.763	0,329%	0,115%	1,179%	0,708%	0,823'	
Castel Colonna *	042009	13,53	1.039	0,737%	0,258%	0,257%	0,154%	0,412'	
Castelleone di Suasa	042011	15,92	1.702	0,867%	0,304%	0,421%	0,253%	0,556'	
Castelplanio	042012	15,32	3.482	0,835%	0,292%	0,862%	0,517%	0,809'	
Cerreto d'Esi	042013	16,91	3.967	0,922%	0,323%	0,982%	0,589%	0,912'	
Chiaravalle	042014	17,60	14.858	0,959%	0,336%	3,679%	2,208%	2,543'	
Corinaldo	042015	49,28	5.106	2,685%	0,940%	1,264%	0,759%	1,698'	
Cupramontana	042016	27,40	4.838	1,493%	0,523%	1,198%	0,719%	1,241'	
Fabriano	042017	272,08	31.020	14,824%	5,188%	7,682%	4,609%	9,797'	
Falconara Marittima	042018	25,82	26.710	1,407%	0,492%	6,614%	3,969%	4,461'	
Genga	042020	73,16	1.875	3,986%	1,395%	0,464%	0,279%	1,674'	

ALLEGATO 1

Jesi	042021	108,90	40.303	5,934%	2,077%	9,980%	5,988%	8,065'
Malolati Spontini	042023	21,49	6.175	1,171%	0,410%	1,529%	0,917%	1,327'
Mergo	042024	7,28	1.083	0,397%	0,139%	0,268%	0,161%	0,300'
Monsano	042025	14,66	3.353	0,799%	0,280%	0,830%	0,498%	0,778'
Montecarotto	042026	24,39	2.080	1,329%	0,465%	0,515%	0,309%	0,774'
Montemarclano	042027	22,31	10.110	1,216%	0,425%	2,504%	1,502%	1,928'
Monterado *	042028	10,57	2.137	0,576%	0,202%	0,529%	0,318%	0,519'
Monte Roberto	042029	13,57	3.026	0,739%	0,259%	0,749%	0,450%	0,708'
Monte San Vito	042030	21,81	6.706	1,189%	0,416%	1,661%	0,996%	1,412'
Morro d'Alba	042031	19,46	1.977	1,060%	0,371%	0,490%	0,294%	0,665'
Offagna	042033	10,63	1.880	0,579%	0,203%	0,466%	0,279%	0,482'
Ostra	042035	47,25	6.743	2,575%	0,901%	1,670%	1,002%	1,903'
Ostra Vetere	042036	30,02	3.471	1,635%	0,572%	0,860%	0,516%	1,088'
Poggio San Marcello	042037	13,36	731	0,728%	0,255%	0,181%	0,109%	0,363'
Polverigi	042038	24,98	4.327	1,361%	0,476%	1,071%	0,643%	1,119'
Ripe *	042039	15,20	4.401	0,828%	0,290%	1,090%	0,654%	0,944'
Rosora	042040	9,41	1.988	0,512%	0,179%	0,492%	0,295%	0,475'
San Marcello	042041	25,78	2.069	1,405%	0,492%	0,512%	0,307%	0,799'
San Paolo di Jesi	042042	10,11	902	0,551%	0,193%	0,223%	0,134%	0,327'
Santa Maria Nuova	042043	18,29	4.199	0,996%	0,349%	1,040%	0,624%	0,973'
Sassoferrato	042044	137,23	7.532	7,477%	2,617%	1,865%	1,119%	3,736'
Senigallia	042045	117,77	44.361	6,417%	2,246%	10,985%	6,591%	8,837'
Serra de' Conti	042046	24,54	3.722	1,337%	0,468%	0,922%	0,553%	1,021'
Serra San Quirico	042047	49,33	2.967	2,688%	0,941%	0,735%	0,441%	1,382'
Staffolo	042049	27,50	2.290	1,498%	0,524%	0,567%	0,340%	0,865'

ALLEGATO 1

Provincia di Ancona				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000'
Esanatoglia	043016	47,91	2.147	2,610%	0,914%	0,532%	0,319%	1,233'
Matelica	043024	81,10	10.178	4,419%	1,547%	2,520%	1,512%	3,059'
Provincia di Macerata				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000'
Totale Comuni	45	1.835,39	403.827	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000'
Province								
Ancona	1	1.706,38	391.502	92,971%	1,713%	96,948%	3,062%	4,774'
Macerata	1	129,01	12.325	7,029%	0,129%	3,052%	0,096%	0,226'
Totale Province	2	1.835,39	403.827,0	100,000%	1,842%	100,000%	3,158%	5,000'
Totale generale		1.835,39	403.827,0					100,000'

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet:
www.istat.it/archivio/82599

* I tre Comuni di Castel Colonna, Monterado, Ripe si sono uniti nel Comune di Trecastelli